

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1992, e per un periodo di due anni, le possibilità di pesca concesse conformemente all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- 1) pescherecci per la pesca a strascico: 12 000 (dodici-mila) tsl al mese in media annua;
- 2) tonniere congelatrici con sciabica: 24 unità;
- 3) tonniere con lenze a canna: 8 unità;
- 4) pescherecci a palangari di superficie: 5 unità.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 8 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato nell'articolo 1, a 6 700 000 ecu, da versare in due rate annuali di uguale importo.

2. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica di Guinea.

3. La predetta compensazione è versata su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dal governo della Repubblica di Guinea.

Articolo 3

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, punto 1, possono essere aumentate, su richiesta della Comunità, per quote successive di 1 000 tsl al mese in media annua. In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è aumentata proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 4

La Comunità parteciperà inoltre, durante il periodo contemplato nell'articolo 1, al finanziamento di un programma scientifico o tecnico della Guinea destinato a migliorare la conoscenza delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva della Repubblica di Guinea fino ad un importo di 400 000 ecu.

Detto importo sarà messo a disposizione del governo della Repubblica di Guinea e sarà versato su un conto indicato dalle autorità della Guinea.

Articolo 5

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della propria cooperazione. A tal fine, la Comunità favorisce il fatto che cittadini della Guinea siano accolti negli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca.

Le borse di studio summenzionate possono essere altresì utilizzate in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. L'importo totale delle borse non può essere superiore a 400 000 ecu. Parte di quest'importo può, su richiesta delle autorità della Guinea, essere utilizzato a copertura delle spese di partecipazione a convegni internazionali o a tirocini in materia di pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in Guinea e per il potenziamento del funzionamento e delle infrastrutture amministrative del dipartimento della pesca. Il versamento dell'importo deve essere effettuato in funzione degli esborsi sostenuti.

Articolo 6

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore il giorno della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.